

**REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI CHIETI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE**

Il Giudice, dott. Nicola Valletta ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° omissis/16 R.G.A.C.C. promossa con citazione e vertente tra

MUTUATARI

-ATTORE-

E

BANCA

-CONVENUTO-

OGGETTO: risarcimento del danno.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: (ud. 27/2/'19) le parti richiamano le richieste –anche istruttorie- rese negli scritti difensivi utili.

CENNI SUL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte attorea narra avere contratto –in data 23/11/'10- mutuo con odierno convenuto e nel corso del rapporto (marzo '13) essa mutuataria (“*avendo necessità momentanea di ulteriore liquidità*”) chiedeva e otteneva sospensione del pagamento di dodici rate a far data dal 23/4/13.

Adduce l'istante che inopinatamente la banca effettuava (senza preventiva comunicazione) segnalazione al “CRIFF” per mancato pagamento di otto rate di mutuo, il cui pagamento era invece sospeso.

Argomenta parte attorea su danni patrimoniali e non e chiede condanna al pagamento di € 214.000,00 in favore del (omissis) e di € 203.400,00 in favore della società (addendi in citazione); con rivalutazione, interessi e ristoro delle spese.

Parte convenuta ha eccepito incompetenza territoriale del Tribunale di Chieti, per essere competente quello di Milano ex art. 11 del contratto.

Nel merito, espone e documenta che solo in data 29/11/13 (e non nel marzo del '13) odierna controparte ebbe a chiedere sospensione delle rate con effetto dalla rata del 23/4/13; la richiesta fu accordata in data 6/2/'14 e la “sanatoria” della segnalazione si è perfezionata nel sistema (gestito da terzi) a fine mese e quindi è risultata “visibile” dal marzo del '14. Improvvida quindi odierna parte attorea a chiedere finanziamento a terzo nel febbraio del '14 (e non nel gennaio del '14), il cui esito negativo (dovuto peraltro anche “analisi negativa dei bilanci”) non può essere motivo di doglianza.

In definitiva, le segnalazioni a suo tempo rese erano del tutto legittime e anzi dovute; gli effetti della sospensione sono stati tempestivi e regolari; nessuna condotta colpevole è

Sentenza, Tribunale di Chieti, Giudice Nicola Valletta, n. 416 del 10 giugno 2019

addebitabile alla banca, che contesta anche la quantificazione e la sussistenza delle voci di danno.

Chiede rigettarsi le domande; con rivalsa delle spese.

All'esito dei termini ex art. 183 c.6 cod. proc. civ. precedente decidente -con ordinanza del 24/1/'17 ha ammesso la sola prova documentale.

Subentrato lo scrivente nella titolarità del procedimento, la causa è giunta alla fase decisoria.

L'eccezione di incompetenza territoriale dedotta dalla parte convenuta va respinta. Atteso che la clausola contrattuale "de quo" non è specificamente approvata per iscritto.

Nel merito, le domande sono infondate.

La documentazione in atti palesa che solo in data 29/11/13 (e non già nel marzo del '13) parte attorea ebbe a chiedere sospensione delle rate con effetto dalla rata del 23/4/13; la richiesta fu accordata dall'ente convenuto in data 6/2/14 e la sanatoria della segnalazione si è perfezionata nel sistema (gestito da terzi) a fine mese e quindi è risultata visibile dal marzo del '14.

Era quindi inevitabile l'esito negativo (anche per giudizio di merito negativo sulla solvibilità del richiedente) del finanziamento a terzo che odierna parte attorea ha chiesto già nel febbraio del '14 (e non nel gennaio del '14).

Va piuttosto verificato se le segnalazioni a suo tempo rese siano state precedute da idoneo preavviso di segnalazione.

Va affermato però che detto preavviso opera solo a favore di consumatore, laddove nel caso di specie trattasi di ente societario operante professionalmente in chiave imprenditoriale.

Quanto infine alla erroneità della segnalazione "a sofferenza" (che si basa su valutazione negativa del soggetto circa la capacità di far fronte a proprie obbligazione, pur non cronica) va osservato che la segnalazione -sì come prodotta dallo stesso attore- non si concreta in valutazione di sofferenza ma di mancato pagamento di rate.

Il regime delle spese segue la soccombenza - previa compensazione in ragione di 1/3 stante rigetto dell'eccezione di incompetenza - e con liquidazione dell'intero ex D.M. 55/'14 (scaglione di valore da € 260.000,01 ad € 520.000,00) e quindi:

- fase di studio: € 1.688,00;
- fase introduttiva: € 1.114,00;
- fase istruttoria: € 6.941,00;
- fase decisoria: € 2.935,00;

e così in totale € 12.678,00; riduzione del 30% ex art. 4 c.4 e quindi € 8.874,60; oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA di legge.

P.Q.M.

il Giudice del Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando -nel contraddittorio delle parti- nella causa civile iscritta al n° omissis/16 R.G.A.C.C. così decide:

- rigetta l'eccezione di incompetenza per territorio;
- rigetta le domande attoree;

Sentenza, Tribunale di Chieti, Giudice Nicola Valletta, n. 416 del 10 giugno 2019

- condanna parte attorea alla rifusione delle spese di giudizio, sostenute dalla parte opponente, previa compensazione in ragione di 1/3 e liquida l'intero in € 8.874,60 per compenso professionale; oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA.

Chieti 7/6/19.

Il Giudice
dott. Nicola Valletta

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS